

Signori

Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge contenente importanti modificazioni nell'ordine amministrativo.

Come hanno per incipiente la diminuzione di quella centralizzazione amministrativa, il cui vizio è quello di trasportare gli affari dal luogo dove possono essere più facilmente esauriti a fondo là dove vengono necessariamente con un numero perfetto ingiunzione di causa.

Una tale riforma non ha altro risultato, che quello di non veder terminato un affare prima che sia rivestito di una quantità innumerevole di inutili formalità.

Aggiungersi che non sarà di poco alleviamento ai contribuenti il dipendersi dal ricorsi presso l'amministrazione centrale per ogni un loro interesse. So che, che già voi eravate prima d'ora persuasi come non poteste essere il caso

3

di rassegnare alla Camera un codice com-
pinto di amministrazione comunale e
provinciale.

Diversi motivi me ne avrebbero dettati,
ed i principali sono.

1° che lo scopo principale quello essendo
di semplificare l'amministrazione, era
più facilmente raggiungersi con una
dichiarazione di principi più larghi,
e più adatti a dare piena soddisfa-
zione agli interessi locali senza uopo di
estendere interamente il sistema comu-
nale.

2° che non sembra conveniente di im-
porre ad ogni più sospetto interamente
gli ordini amministrativi; questi muta-
menti non possono che disordinare l'am-
ministrazione e toglierle un peso di
quella forza che le è pur tanto neces-
saria.

3° che prima di rendere a più un-
nate disposizioni interne all'ammini-
strazione e indispensabile, di avere ben
bene determinate le basi che si voglia-
no adottare, ed all'uso è appunto

3

combinato il progetto di legge che vi presento.
S: Che ad una legge composta di ben molte
articoli sarebbe forse tenuto la parte di gio-
tuo' accolta alle più importanti, e
non poter ottenere la sanzione del Parlamento
durante la stessa sessione, e sarebbe con signi-
ficatamente ritardato il compimento di vot;
che già ottennero forse la sanzione dell'op-
inione pubblica dopo essere stati espressi sulle
diusioni; che per incidenti ebbero luogo nel
Parlamento sovra tali materie.

Questa legge dunque non contiene che le
basi dell'organismo amministrativo
quale parve al Ministero più conve-
niente;

Non si dovete però tralasciare di ~~la~~ cogliere
l'occasione che si presentava per correg-
gere la legge del 9 Sette 1848 nelle parti
alle quali sembrò più urgente d'assi-
care qualche modificazione?

Sembri prima d'ogni cosa che voto gene-
rale quello si fosse della restituzione
delle Province alla primitiva loro con-
dizione in fatto d'amministrazione pro-
vinciale.

Le Province sono create dalla natura, o

quantocumque dalle abitudini di lungo corso.
Le Divisioni create da una severa legge
senza il concorso d'una perfetta unione d'
interessi e di una conformità di bisogni;
composte di Province tra loro ben men-
te troppo disparate avuto riguardo alle
relative loro forze pecuniarie, non acqui-
stavano finora e non acquisterebbero
forse mai quella forza, e coesione che
dal concorso delle libere volontà e non dal-
la sola legge devono sorgere, onde s'abbia
un corpo morale quella vitalità
senza della quale è impossibile ogni mo-
rale e materiale progresso.

Il primo articolo del progetto provvede
allo regolamento di questa fusione d'inte-
ressi fra diverse Province, come gli art-
coli successivi provvedono alla liquida-
zione di questi interessi, che furono già
legalmente conosciuti.

Non è da dire però che la risoluzione
di questi interessi dovesse far cessare
affatto le Divisioni amministrative.
L'Intendente generale nel capoluogo
della Divisione deve rappresentare il
governo per modo ad impedire che l'

3

Fea

autorità centrale debba occuparsi degli affari
di tante provincie.

Lo scioglimento delle Divisioni, come costi-
morati si avrebbe fatto ricadere ~~nel~~
~~inconveniente~~ ~~qualche~~ ~~rispetto~~ della eccessiva centraliz-
zazione che vogliamo evitare.

L'Intendente generale starà adunque
nella gerarchia e come autorità am-
ministrativa tra l'Intendente della
provincia ed il governo: investito l'In-
tendente delle facoltà che ora competono
all'Intendente generale, e date all'Inten-
dente generale le facoltà che ora competono
al governo, avranno i pervicaci effetti della
eccessiva centralizzazione.

Già io si avvertiva, come la dimi-
nuzione delle competenze dell'autorità cen-
trale io la intendo in modo da non
rompere i vincoli, che necessariamente
devono unire i Comuni e le
provincie allo Stato.

Questo scopo si ottiene e colla coordina-
zione della vigilanza dell'Intendente
sui Comuni, e colla facoltà fatta a chiun-
que si trovi gravato da qualche pro-
cedimento amministrativo dell'Intendente

Generale di ricorrere al supremo amministratore al Re, il quale provvede sui richiami sentiti il Consiglio di Stato.

Questo sistema però ci permette di restringere le Intendenze Generali al numero di quelle che esistevano prima della istituzione delle ^{attuali} Divisioni amministrative, fermo nell'Intendente Generale l'incarico di amministrare la Provincia nel cui capoluogo egli risiede.

Stabiliti così le competenze amministrative presentarsi sotto la questione della concorrenza o non di concorrenza la giurisdizione speciale sul contenzioso amministrativo.

A questo riguardo nessuno certo vorrà contestarmi essere presso di noi forse di troppo estesa una tale giurisdizione.

Certo che non è ancora facile neanche al giorno d'oggi dopo un mezzo secolo che in Francia si discute intorno all'estensione di questa giurisdizione, di determinarsi i veri limiti, ma pure

rimettendo le parti per la discussione del merito delle cause avanti il Tribunale competente.

La creazione d'ogni giurisdizione dei Consigli d'Intendenza dovrà portare la stessa conseguenza per la Camera dei Conti: rimanevano però le attribuzioni amministrative date a quei corpi, e per questo si ravvisa utile di lasciarli sussistere sopprimendoli a quelle modificazioni che la maggior semplicità nell'amministrazione dovrà necessariamente suggerire.

Quanto ai Consigli d'Intendenza si osservava che agli Intendenti generali saranno devoluti gli affari in quali provvederò il Re previo il voto del Consiglio di Stato.

In questi affari che per se non qual- che gravità, parve convenienti che l'Intendente generale potesse provvedere assistito da consiglieri: si pensò quindi che un Consiglio d'Intendenza potrebbe essere composto dello stesso Intendente generale, del Vice Intendente generale, ed un Consigliere, al quale

era generalmente sentito il bisogno di resti-
golar questa restrizione non avrebbe tolto
il bisogno dei Consigli d'Intendenza,
e questi in un paese non vasto, con giu-
risdizione ristretta avrebbero costituito una
magistratura di puro lusso.

A questo punto prevalse nel Consiglio
dei Ministri l'avviso, che la giustizia deve
essere una, che i fatti le giurisdizioni
eccezionali non acquistano mai la vera
forza, e quella che da la pubblica opinione,
e che l'amministrazione della giustizia
deve pur sempre essere egualmente ind-
pendente.

Sostituita la giurisdizione del Contenzioso
amministrativo al Tribunal ordinar;
si teme forse per la minore chiarezza colla
quale si spediranno le cause che interve-
ranno l'amministrazione? A questo ri-
guardo provvidi ~~per~~ a sufficienza
il progetto ed prescrivere nelle materie
amministrative l'uso dell'attuale pro-
cedimento sommario, ed dare agli
Intendenti le necessarie facultà per ren-
dere esecutori i loro provvedimenti in
materie d'importo, ed opere pubbliche

3

ultimo posto potrà essere chiamato un
Sindacato dell'Amministrazione già
collocato a riposo ed un avvocato presso
il Tribunale del Capoluogo dell'Inten-
denza generale.

ob.

Un consigliere aggiunto interverrà
al Consiglio in caso d'impedimento
dell'Intendente generale e per quegli
affari nei quali aversi l'Intendente ge-
nerale già provveduto, ~~per~~ ammi-
nistratore della propria Provincia.

Quanto alla Camera dei conti essa com-
porta d'un Presidente, di sei Intendenti
generali, e di quattro relatori pro-
vedrebbe negli affari che pur devono
essere di sua competenza, l'esame cioè
dei conti degli Intendenti e dei Gesorzi
provinciali e dei conti dello Stato.

Alla Camera dei conti potrebbe pure
essere affidata la vigilanza sul con-
trollo, come al Controllore generale
potrebbe essere affidata la residenza
della Camera.

In questo modo anche il controllo
potrebbe ricevere delle modificazioni
senza cessare d'esistere, ritenuto che

per quanta forza si voglia attribuire
alla responsabilità ministeriale sarà pur
sempre utile la vigilanza di un corpo,
quale sarà la Camera dei Conti, nell'
andamento del pubblico servizio.

Composta la Camera d'Intendenti Gene-
rali e di un minor numero di Uditori,
i quali tutti possono essere scelti fra
gli Impiegati dell'alta amministrazione
meritevoli di onorato riparo, vi troveremo
~~ma~~ in questa nuova destinazione della
Camera assicurato il regolare servizio
della contabilità tanto provinciale che
dello Stato con un qualche risparmio
sulla spesa totale, che attualmente si
incontra per l'amministrazione pro-
vinciale, poiché oltre la soppressione
dei posti di molti consiglieri d'Inten-
denza, ed il minor dispendio rispetto a
coloro che saranno chiamati a farne
le funzioni per la parte consultiva,
possono essere soppressi gli uffici dei
Procuratori del Re presso le Intendenze
Generali e l'Ufficio del Procuratore Ge-
nerale presso la Camera dei Conti.

Da ciò si tratta d'innovare nell'

2

amministrazione, ed è pure prossima una nuova organizzazione giudiziaria, io ho creduto di dovervi proporre l'adozione d'un principio, indispensabile per il regolare andamento ed accordo del servizio di pubblica sicurezza con quello della polizia giudiziaria.

Vi propongo di dichiarare che i tribunali di prima cognizione, e le Pretendenze abbiano comune in tutto lo Stato il luogo della loro residenza.

Se adatterete la massima, il Governo vi proporrà in proposito quelle risoluzioni che crederei più utili al pubblico servizio, e meno dannose alle Città in più riguardare la sua applicazione.

Pochi sono perhi pochi mi parvero necessarie le disposizioni di questa legge relativa ai Comuni.

Prima d'oggi era chiara l'atteggiatura del Ministero il Governo del patrimonio delle frazioni di Comuni che vennero fusi in una sola massa nel patrimonio comunale.

Sonoro a questo riguardo molti laggiunge contro la legge del 9 8bre 1848.

Si propongono alcuni articoli per andarsi
al riparo degli allegati inconvenienti
secondo che la giunta si decide; e non
si per ottenere più facilmente rap-
presentata l'autorità municipale
perno quelle frazioni, che non aves-
sero fra i loro elettori alcun consiglier
comunale.

Eguali ed anche più gravi sono le languen-
ze per la facilità con cui possono le
amministrazioni comunali aumentare
di troppo le spese aggravare i contribui-
benti.

Il consiglio comunale amministra,
ma l'amministratore deve restringere
l'opera sua nella custodia ed impiego
delle rendite comuni.

Se questo non bastasse, se deve ridur-
dere i contribuenti si concorre oltre
l'usato, è giusto che gli ammini-
stratori se concorrono penalmente
e motivi, e qualche maggior sorveglianza
si faccia a togliere ogni
dubbio sulla loro adesione a quelle
maggiori spese.

1
Si propone quindi di dichiarare in
questo caso il concorso nelle deliberazioni del bilancio di alcuni fra i
maggiori importi in numero cor-
rispondente al terzo del numero
totale di consiglieri.

V. G. 2

Gli stessi motivi persuadono della utilità
non solo, ma della necessità di prescri-
re la pubblicazione degli atti dei Con-
sigli, onde pervenire gli interessati o
far sospendere l'approvazione delle deli-
berazioni, che ne abbassassero, o
l'esenzione di quelle che di tale ap-
provazione non abbisognano, e che uscendo
dalla sfera della semplice ammini-
strazione potessero in qualche modo
ledere l'interesse di terzi.

La separazione delle provincie, che
ora compongono le divisioni, ridur-
rebbe tale una composizione dei
Consigli Provinciali, che li renderebbe
la vera espressione di bisogni e di
sentimenti dell'intera provincia.

Quindi un numero di consiglieri
proporzionato alla popolazione di cia-
scuna provincia: la scelta di consiglieri

2

provinciali da farsi per ciascun man-
damento, l'approvazione ~~di~~
~~per~~ dei Consigli comunali allo stesso
Consiglio. A queste esigenze provve-
dono le disposizioni contenute nel capo
terzo del progetto di legge.

Nell'assenza dei Consigli provinciali, l'ente
morale delle Province, il quale succede
alla Divisione non si trova rappresen-
tato, quando sembra invece che la sua
rappresentanza dovrebbe essere continua,
datti i vivi sono i suoi interessi, come
lo sono quelli del Comune.

Si propone pertanto la creazione dei
Consigli Delegati Provinciali. Il loro es-
sidi lavori daranno certo un grande
impulso alla esecuzione delle cose deli-
berate dal Consiglio Provinciale, ed il
Capo dell'Amministrazione assistita
sarà da un maggior numero godono
della confidenza dell'intero Consiglio,
prenderà più fermamente al provvede-
re al regolare andamento delle cose
della Provincia.

La presenza del Consiglio Delegato
oltre a facilitare le deliberazioni

~

d'urgenza a tutela degli interessi della
Provincia, sarà di un immenso uti-
lità; overi consideri, che la separazio-
ne delle Province reciderà più fre-
quenti i commerci, che costabilirà i pro-
nunciosi esaurimenti di molti incum-
benti, e che perciò più facilmente riuscirà la
conclusione, quando i rispettivi Con-
sigli Delegati delle Province interessate
avranno preparato le basi, che sottoporran-
no ai rispettivi Consigli Provinciali.

Potranno pure i Consigli Delegati coordi-
nare l'amministrazione dei Comuni, adem-
piando quelle incombenze, che la legge non
sa loro affidare: su del che non ho creduto
per ora di dover comprendere disposizioni
più precise nel progetto, essendo parso inabi-
pensabile che si conosca, se avrà da farsi
questo sistema un favorevole accoglimento.

La scelta dei membri di questi consigli
delegati sarebbe tutta concentrata nei consi-
glieri provinciali residenti nel capo luogo,
quando quelli residenti nelle Province
dovessero a proprie spese recarsi sovente
all'arsede dell'amministrazione provinciale.

Ad evitare [†] questa ~~inconveniente~~, propongo,

† più probabile esclusione
dei non residenti nel
capo luogo della
Provincia

che venga loro concesso il diritto al rimborso delle spese di viaggio ed di soggiorno.

Da questo complesso delle principali disposizioni potrete vedere confermate, quanto vi dissi in principio di questa mia relazione, che se non è ancora ciò mediante cui si è compiuta la legislazione in questa materia, è però compiuto l'organismo amministrativo per aver da portarsi quei frutti che si debbono sperare da un sistema di minore centralizzazione, da un sistema il quale raccomandando maggiormente alla sollecitudine di Consigli eletti: gli affari amministrativi delle località indurrà sempre più le popolazioni a prendersi il dovuto interesse.

Il che sulle proposte basi avrà luogo sempre che sia venuta per nulla la dignità del potere centrale, il quale avrà occasione nelle cose di maggiore importanza di presentarsi come promotore dell'imparziale esecuzione delle leggi e riparatore dei torti che potessero soffrire gli amministrati da una men retta applicazione delle leggi per parte degli

amministratori diretti.

È ora ultimo nel progetto un capo concernente alcune disposizioni concernenti diversi Consigli. Prima si prescrive la pubblicità delle riunioni dei Consigli comunali e provinciali. Ma attenti in ciò al precedente mio progetto colla differenza però, che per la prescritta pubblicazione degli atti ho creduto di dover prescindere dal dichiarare quella pubblicità in alcuni casi obbligatoria per i Comuni. La discussione del progetto dimostrerà se io mi sia bene o male apposto nel coordinare le relative disposizioni.

So credo fuori d'ogni dubbio, che le amministrazioni comunali e provinciali debbono essere chiamate ad assumere una maggiore ingerenza nell'amministrazione delle opere per d'ogni località ed ogni provincia.

In un apposito articolo mi limito a dare un cenno generale, riferendomi in ciò ad una legge speciale, il cui progetto, come è ben noto, si sta maturando da una commissione speciale.

In ultimo dividono il progetto alcune

3

disposizioni generali e transitorie, e non
meglio avremmo chiamarle.

Tale è il complesso delle disposi-
zioni, che vi propongo, per le quali
se non sarà ancora soddisfatto il
desiderio vostro, sarà almeno dimo-
strato il mio buon volere nell'adot-
tare, da io feci, quel sistema che per
ora parrai il solo possibile nelle circo-
stanze del nostro paese.

Progetto di Legge
portante delle disposizioni
sul Contenzioso Amministrativo
e delle modificazioni
alla legge del 7. Ottobre 1848
sull'Amministrazione Provinciale e Comunale

C. H. H. H.

Capo Primo

Amministrazione — Giurisdizione
del Contingente Amministrativo
Disposizioni diverse

Art. 1.^o
La fusione in una sola massa degli interessi attivi e passivi
delle Provincie componenti una Divisione ordinata dall'
art. 188 della legge del 7. Ottobre 1848 è risolta con tutto l'
anno prossimo 1851.

Le Provincie sono ricostituite in altrettanti corpi morali
indipendenti gli uni dagli altri.

Ogni provincia avrà un'amministrazione propria, le stesse
diritti e prerogative, gli obblighi ed i doveri medesimi
che in forza della forza citata legge spettavano alle
Divisioni amministrative.

Art. 2.^o
La legge determina quali sono le opere e gli stabilimenti
la cui spesa può essere imposta a più Provincie riunite
in consorzio. Le quote di concorso dovranno essere sempre
disposte prima dai Consigli Provinciali, e quindi
determinate con Decreto Reale previo il voto del Consiglio
di Stato.

Art. 3.^o
Ogni Provincia ripiglia le attività e passività che tenera

prima) della creazione delle Divisioni Amministrative.

Le attività e passività d'origine posteriore alla creazione stessa saranno ripartite tra le Province che compongono ciascuna Divisione Amministrativa, in ragione delle quote, per cui concorrono alle spese Divisionali, ed attribuite alle Province, cui specialmente riguardano nel caso, che abbiano gli elementi necessari per stabilire con precisione questa separazione d'interessi.

Le operazioni di liquidazione rimangono affidate alla Camera dei Conti.

Art. 4°

Quando forma l'attuale circoscrizione delle Province, lo Stato ven ripartito in nove Divisioni politiche, ciascuna delle quali comprenderà quelle Province che sono indicate nell'unita Tabella.

Art. 5°

Le Divisioni Politiche avranno il nome del Capo luogo ove è stabilita l'Intendenza generale.

Al capo di questa sarà nominato un Intendente generale che per tutto il Circoscrizione Divisionale rappresenterà l'Autorità superiore politica ed amministrativa.

Le Divisioni politiche sono di due classi: alla prima classe appartengono quelle di Torino, Chambery, Genova e Cagliari: appartengono alla Seconda quelle di Alessandria, Cuneo, Nizza, Aosta e Susa.

Art. 6°

Ogni Provincia è amministrata da un Intendente, da un Consiglio Provinciale e da un Consiglio Delegato.

Un Vice Intendente condurrà l'Intendente

nell'Amministrazione e ne fu le vice in caso di assenza o di impedimento.

L'Intendente Generale oltre le funzioni speciali che gli sono attribuite dalla presente legge continuerà ad amministrare la Provincia nel luogo della quale egli risiede.

Art. 7°

L'Intendente è investito per l'Amministrazione provinciale e Comunale di tutti i poteri e di tutte le funzioni attribuite all'Intendente Generale dalla legge del 7 Ottobre 1848, riservate però a quest'ultimo quegli atti in cui secondo le leggi attuali deve procedere, sentito il Consiglio d'Intendenza.

Art. 8°

Però agli Intendenti è devoluta l'approvazione dei Bilanci dei Comuni e delle Opere Pie non eccedenti le Lire 30 f.m.

Gli Intendenti approvano pure i contratti ed atti contemplati negli articoli 120 e 121 della legge 7 Ottobre 1848.

Art. 9°

È attribuita agli Intendenti Generali l'approvazione previo il voto del Consiglio d'Intendenza,

1° Dei bilanci dei Comuni e delle Opere pie eccedenti le Lire 30 f.m.

2° Dei contratti ed atti finora riservati all'approvazione Sovrana, ed al Ministero dell'Interno dagli art. 119, 230 e 231 della legge 7 Ottobre 1848.

Art. 10°

Per l'approvazione degli atti di cui negli articoli 223 e 229 della legge 7 Ottobre 1848 basterà la sanzione Sovrana mediante Decreto Reale da emanare previo il parere del Consiglio di Stato.

Art. 11.

I conti delle entrate e spese dei Comuni sono approvati dall'Intendente.

Quelli di redditi dei bilanci ha cui approvazione è riservata all'Intendente Generale a termini dell'articolo precedente, sono parimenti da lui approvati previo il voto del Consiglio di Prefettura.

L'approvazione dei conti dei Esattori provinciali è riservata alla Camera dei Conti.

Art. 12.

L'Intendente Generale provvede sui richiami che siano portati contro qualunque atto amministrativo dell'Intendente.

Art. 13.

Dalle decisioni dell'Intendente Generale è aperta la via del ricorso al Re entro giorni trenta dalla notificazione della decisione agli interessati.

Il Re provvede sentito il Consiglio di Stato.

Art. 14.

Non ostante i richiami ed il ricorso mentovati negli articoli 12 e 13, l'Intendente, o l'Intendente Generale può nei casi d'urgenza dichiarare esecutivo il provvedimento amministrativo.

Qui nella materia delle imposte o di lavori stradali e di pregiudizii arrecati con nuove opere alle strade, provvedere egualmente nel modo sovra indicato, rimettendovi le parti avanti il Tribunale competente.

Provvede infine nelle differenze che insorgono sulla qualità degli argini nei fiumi o torrenti, se cioè tali argini siano o non respingenti.

Art. 15.

La giurisdizione intorno al Contenzioso amministrativo tanto in materia civile quanto in materia penale rientra nelle attribuzioni dei Tribunali ordinarii.

Art. 16.
Nelle materie fin qui attribuite alla cognizione dei Consigli d'Intendenza e sino all'emanazione del nuovo Codice di Procedura civile sarà osservato il procedimento sommario stabilito dalle regolamenti leggi per i Consigli d'Intendenza, e per la Camera dei Conti.

Art. 17.
Le sentenze dei Tribunali e dei Magistrati d'appello in queste materie sono anch'esse soggette alla cassazione secondo le norme comuni.

Art. 18.
Tutte le cause che all'epoca della pubblicazione della presente legge si trovassero vertenti avanti i Consigli d'Intendenza, od il Magistrato della Camera dei Conti surammo, ancorchè già assegnate a sentenza, recate davanti il Tribunale o Magistrato competente nello stato in cui si trovano per mezzo di semplice citazione da seguire ad istanza della parte più diligente.

Art. 19.
In materia penale sarà per cura del Presidente della Camera dei Conti e degli Intendenti Generali indirizzato ogni processo a chi sostiene le parti del pubblico Ministero presso il Tribunale o Magistrato competente perchè provochi la definizione del procedimento stesso.

Art. 20.
Gli Uffici del Procuratore Generale e dei Procuratori del Re sono soppressi.

La Camera dei Conti ed i Consigli d'Intendenza presso le Intendenze Generali sono conservati colle attribuzioni amministrative o miste loro affidate dalle vigenti leggi, e dalla presente nell'interesse dello Stato e delle Province.

Art. 21.
Il Consiglio d'Intendenza si compone dell'Intendente

Generale, del Vice Intendente Generale e di un Consigliere d'Intendenza: quest'ultimo può essere scelto fra gli Avvocati presso il Tribunale sedente nella Pella Capo-luogo di Divisione, o fra gli Impiegati dell'Amministrazione già collocati a riposo.

L'Impiegato nominato a Consigliere d'Intendenza può cumulare lo stipendio annesso a tale carica colla pensione di riposo.

Sarà pure nominato un Consigliere aggiunto, che sarà chiamato a sedere in Consiglio nel solo caso di assenza o di impedimento di uno dei membri che lo compongono.

Art. 22.

I Consiglieri della Camera dei Conti in numero di sei e gli Uditori Camerali in numero di quattro sono presiedute dal Contollere Generale, il quale dirige col sussidio anche degli stessi Uditori l'Ufficio Generale del Contollo, che vien posto così sotto la dipendenza della Camera dei Conti.

Il Presidente ed i soli Consiglieri hanno voce deliberativa: essi possono deliberare in numero di quattro oltre il Presidente stesso.

Gli Uditori vi faranno le funzioni di Segretari.

Art. 23.

Le nomine del personale della Camera dei Conti e le disposizioni che la riguardano, saranno proposte al Re dal Ministro delle Finanze di concerto col Ministro dell'Interno.

Art. 24.

Gli Archivi Camerali sono riunite agli Archivi del Regno.

Le sole carte riguardanti la contabilità di danari dello Stato, e delle Provincie formano parte, durante dieci anni a partire dal giorno della chiusura

Deputata dei conti dell'Archivio speciale della
Camera dei Conti.

Art. 25.

La Camera dei Conti è incaricata dell'esame e liquidazione dei conti dell'Amministrazione Generale e di tutti i contabili di denari dello Stato e delle Province.

Espone i conti delle diverse Amministrazioni dello Stato, ed è incaricata di raccogliere a quest'effetto qualunque schiarimento a titolo proprio e per le necessità.

Alla Camera vengono rimessi tutti gli stati, documenti ed informazioni relativi alle rendite dello Stato.

Art. 26.

La Camera dei Conti per mezzo del suo Segretario corrisponde direttamente alle Amministrazioni Generali, e coi contabili per quanto concerne la resa dei loro conti.

Art. 27.

Espone i termini nei quali i conti dei diversi contabili devono essere depositate presso la Segreteria, senza pregiudizio delle altre misure di sorveglianza che i Ministri delle Amministrazioni Generali veda utile di prendere verso i contabili posti sotto la loro dipendenza.

Art. 28.

La Camera dei Conti può promuovere contro i contabili in ritardo, però debitamente sentiti o chiamati, in una multa che non ecceda la metà del loro stipendio, indipendentemente dalla loro sospensione o destituzione che essa può provocare quando creda opportuno il caso.

Art. 29.

Qualunque condanna ha luogo sull'istanza del Ministero pubblico, le cui funzioni sono presso la Camera affidate al più giovane fra gli Auditori.

Art. 30.

La Camera arresta ed approva i conti.

(C)

Il Tribunale stabilisce con sentenza definitiva se un contabile risulta debitore o creditore, e se le sue partite di dare e di avere si pareggiano: Nei due ultimi casi il Tribunale dichiara il contabile definitivamente liberato ed ordina al termine d'ogni gestione la sostituzione o liberazione delle immissioni, e se vi sia luogo, la revoca o la cancellazione delle ipoteche e di altre azioni ipotecarie prese sui loro beni a causa della gestione il cui conto cade in giudizio.

Nel primo caso dichiara non potersi approvare il conto.

In caso d'incognitezza del contabile, il quale pretenda di non essere debitore, la discussione rientra nelle attribuzioni dei Tribunali ordinari.

In tutti i casi copia della sentenza è trasmessa al Ministero delle Finanze affinché ne curi l'esecuzione.

Art. 31.

La Camera dei Conti, non ostante una sentenza, è abilitata definitivamente a giudicare sopra un conto, può procedere alla revisione del conto stesso, sia sulla domanda del Contabile appoggiata a documenti giustificativi ritrovati dopo la sentenza, sia d'ufficio per errore, omissione o doppio impiego riconosciuto dopo la verificaione d'altre conti.

Art. 32.

Alla Camera dei Conti è pure affidata la liquidazione delle pensioni a carico dello Stato.

Art. 33.

Gli stipendi ed assegnamenti per gli uffici contemplati nella presente legge sono determinati dall'annessa tabella.

Art. 34.

I Consigli Divisionali sono aboliti.

Art. 35.

Le Intendenze ed i Tribunali risiedono nella stessa Capo luogo.

* esclusi quelli relativi alla Camera dei Conti

Capo Secondo

Dei Comuni

Art. 36.

Le frazioni dei Comuni a partire dal primo Gennaio 1852 sono ripristinate nel proprio territorio che ritenevano prima della legge 7 Ottobre 1848 e che ancora si trovano nel dominio del Comune all'emanazione della presente legge.

Art. 37.

Le beni della frazione sono amministrati dal Consiglio Comunale.

Art. 38.

Quando si sieno questioni sulla proprietà o sull'uso dei beni tra le diverse frazioni di un Comune, gli Elettori di ciascuna frazione verranno convocati con Decreto dell'Intendente per nominare un'Amministrazione di tre membri e due supplenti.

Questa Amministrazione rappresenterà la frazione in tutti gli atti che occorrono per la risoluzione delle questioni.

Art. 39.

L'Intendente deputerà uno dei membri di quest'Amministrazione provvisoria a far le funzioni di Presidente.

Il Presidente ha per gli atti per i quali l'Amministrazione è creata tutte le attribuzioni che competerebbero al Sindaco.

L'Amministrazione eseguirà quelle che competerebbero al Consiglio Comunale.

Art. 10.

Nel caso che il Regolamento previsto dalla legge 7 Ottobre 1848 abbia ripartito il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni, ogni frazione farà una elezione interamente separata dalle altre.

In questo caso il Sindaco presiede le adunanze, ed il Segretario Comunale redige il processo verbale dell'elezione.

Art. 11.

Quando non ostante l'istanza di una frazione il Consiglio Comunale siusi di formare il Regolamento previsto dall'art. 70 della citata legge, oppure in qualche frazione nuova richiami sul riparto dei consiglieri, l'Intendente potrà deferire tutti gli atti al Consiglio Delegato provinciale, ed il Consiglio medesimo statuirà con una deliberazione, che l'Intendente renderà esecutoria con suo Decreto.

Art. 12.

Il Sindaco della Borgata cui si riferisce l'art. 87 della legge 7 Ottobre 1848 potrà anche eleggere sotto fra gli elettori non consiglieri, purchè sia residente nella Borgata per cui viene nominato.

Art. 13.

La nomina, sospensione e variazione dei segretari Comunali, ed altre impiegate della Segreteria, attribuita ai Consigli Municipali deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Delegato Provinciale, salvo istante al Consiglio municipale, ed anche al Consiglio delegato d'ogni Comune di assumere per disimpegno provvisorio e d'urgenza delle funzioni di Segretario, un'altra persona di loro fiducia.

Art. 14.

Quando per far fronte alle spese bilanciate da un Comune oltre la proporzione stabilita dall'articolo

130 della legge 7. Ottobre 1848 sia indispensabile di aumentare la loro imposta alle contribuzioni dirette, questa non potrà aver luogo a meno che siano chiamati alla seduta del Consiglio Comunale, ed aggiunta ai Consiglieri, i maggiori imposti nell'ordine assoluto della contribuzione prediale pagata, in numero eguale al terzo dei Consiglieri.

Art. 15.

L'Intendente ordina la loro chiamata sulla rappresentanza del Consiglio Delegato: dovranno i suddetti maggiori imposti essere arrestati quindici giorni prima.

Avranno in Consiglio voto egualmente che i Consiglieri nelle deliberazioni relative al bilancio ed alle spese. Però ove malgrado questa chiamata i detti maggiori imposti non intervenissero o si trovasero in numero inferiore al terzo dei Consiglieri, questa loro totale o parziale assenza non potrà per se sola pregiudicare alla validità delle deliberazioni adottate nell'adunanza.

Art. 16.

In conseguenza delle disposizioni dei precedenti due articoli, il perettore delle pubbliche imposte dovrà entro il mese di Febbrajo di ogni anno trasmettere al Sindaco l'elenco dei maggiori imposti del Comune in numero corrispondente a quello dei Consiglieri Comunali.

Art. 17.

Il Consiglio Delegato Comunale, prima di trasmettere questa lista all'Intendente per la sua approvazione, e l'Intendente prima di approvarla dovranno eliminare quei contribuenti che si trovasero nell'incapacità ed in nel secondo alinea dell'articolo 17. della legge 7. Ottobre 1848.

Art. 18.

Per la pubblicazione di detta lista e per richiami vi potesse la medesima dar luogo, saranno osservate le

istesse norme prescritte per le liste elettorali della legge 7. Ottobre 1848.

Art. 49.

Le deliberazioni dei Consigli Comunali e dei Consigli Delegati sono pubblicate all'atto pretorio in giorno festivo o di mercato.

Esse diventano esecutorie otto giorni dopo la loro pubblicazione ad eccezione di quelle che devono essere approvate dall'Intendente.

Queste però non saranno dall'Intendente rivistite della sua approvazione se non dopo trascorso il detto termine dalla esequita loro pubblicazione.

Art. 50.

I Consigli dei Comuni nei quali un Regolamento di Ornato è approvato con decreto Reale, possono creare una commissione di Ornato consultiva.

Le decisioni e le disposizioni a darsi per l'adempimento dei piani d'ornato sono di competenza del Consiglio Delegato del Comune.

Chi interpellato possono ricorrere al Re contro queste decisioni per mezzo del Ministero dell'Interno, il quale, dopo aver sottoposto la questione alla Sezione dell'Interno del Consiglio di Stato, ne promuove la risoluzione sovrana.

Capo Terzo

Dei Consigli Provinciali

Art. 51.

Il Consiglio Provinciale è composto di 40. Membri nelle Province che eccedono duecento mila abitanti, di 30 in quelle che eccedono i cento mila, di 25.

in quelle che cadono in trenta mila e di 10 in
quelle inferiori, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 680, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000.

Art. 52.

Morelli

I Consiglieri Provinciali saranno ripartiti fra i
singoli Mandamenti della Provincia in modo che
ogni Mandamento abbia un numero eguale di
rappresentanti.

Sopraunzando però da siffatto riparto uno o
più Consiglieri, verranno questi assegnati ad uno o più
Mandamenti della Provincia che abbiano maggior
popolazione.

Art. 53.

In conformità di quanto sopra, sulla proposta degli In-
tendenti un Decreto Reale determinerà il Numero dei
Consiglieri da eleggersi in ciascun Mandamento
di ogni Provincia.

Art. 54.

Ogni Mandamento per mezzo degli Elettori dei singoli
Comuni che lo compongono, procede alla nomina
di quel Numero di Consiglieri che gli venne assegnato,
nelle forme e nelle epoche determinate per le elezioni
municipali.

Lo spoglio dei verbali di ogni Sezione elettorale è
fatto dal Presidente della Sezione principale del Capoluogo
di Mandamento col concorso ed assistenza dei Presidenti
delle Sezioni secondarie.

Egli proclamano il Consiglio ed i Consiglieri eletti.

Art. 55.

La verificazione dei poteri, e la deputazione amministrativa
del detto nel Consiglio Provinciale appartengono
allo stesso Consiglio che solo è competente per esami-
nare e pronunciare sui motivi di suse adotte dai
Consiglieri, onde esimersi dall'Ufficio loro.

Art. 56.

Nessuno può appartenere a più d' un Consiglio Provinciale.

Quelli che sono eletti in più luoghi dove optare: in difetto di opzione sarà Consigliere presso il Consiglio della Provincia in cui risiede, ed in caso che risieda in altra Provincia che quella in cui fu eletto sarà Consigliere della Provincia dove è maggiore l'imposta che da lui viene pagata.

Nei succennati casi come pure in quello di senza contemplato nell' articolo precedente, il posto vacante appartiene di pieno diritto al candidato che ha ottenuto maggior voto.

Art. 57.

Nei Consigli Provinciali sono investite di tutte le attribuzioni conferite ai Consigli Divisionali dalla legge 7. Ottobre 1848.

Art. 58.

Ad un Consigliere eletto dall' intero Consiglio Provinciale fra i rappresentanti di ciascun Mandamento viene affidata la cura delle strade comunali o consortili del Mandamento che egli rappresenta.

Egli farà un anno rapporto al Consiglio sulla condizione di tali strade.

Il Consiglio ne prende norma per invitare l' Intendente ad evitare l' attenzione dei Comuni intorpiditi acciò prendano le deliberazioni che profondono opere del caso onde migliorare e perfezionare il sistema delle strade comunali o consortili della Provincia ed all' uopo aprirne delle nuove.

Capo Quarto

Dei Consigli Delegati Provinciali

Art. 59.

I Consigli Delegati Provinciali rappresentano i Consigli Provinciali durante l'intervallo delle sessioni.

Egli sono composti di quattro membri, alla cui elezione e rinnovazione sono applicabili le disposizioni che riguardano i Consigli Delegati Comunali.

Art. 60

I Consigli Delegati Provinciali sono presieduti dall'Intendente il quale vi ha voce deliberativa.

Art. 61.

Egli hanno principalmente per oggetto di prendere in caso di assoluta urgenza le deliberazioni che spettano al Consiglio Provinciale.

Quando il caso non ammetta dilazione, possono stabilire che la deliberazione sia immediatamente eseguita, salvo a darne conto nella prima tornata del Consiglio Provinciale.

Art. 62.

Questo Consigli sono inoltre chiamati -

- 1° a deliberare sui giudizi proporzionali da intendersi in prima istanza nell'interesse della Provincia;
- 2° a preparare le basi dei consorzi tra Provincia e Provincia da sottoporre alle deliberazioni dei rispettivi Consigli Provinciali, prendendone anche ove d'uopo l'iniziativa;
- 3° a compiere quegli atti che da legge ulteriore gli venissero affidati nell'interesse dell'amministrazione dei Comuni della Provincia;
- 4° a dare il loro parere quando venga richiesto

dal Pretendente o dal Governo sopra' affari riguardanti
i Comuni della Provincia.

§. 63. A coadiuvare e dirigere i lavori statuti si che
fossero loro affidati dai Consigli Provinciali o dal Governo.

Art. 63.

I Consiglieri chiamati a sedere nel Consiglio Delegato, e non
residenti nel capo luogo della Provincia hanno diritto al
rimborso sulla cassa provinciale delle spese di viaggio
e di soggiorno.

Art. 64.

Quando un posto di Consigliere Delegato viene chiamato a
sedere provvisoriamente nel Consiglio il Consigliere più
anziano, o che precede nell'ordine delle nomine.

Il nuovo Consigliere Delegato viene però definitivamente
nominato eletto dal Consiglio Provinciale nella sua prima
riunione.

Capo Quinto

Disposizioni Comuni ai Consigli Provinciali e Comunali

Art. 65.

Le riunioni dei Consigli Provinciali o Comunali nelle
quali non debba seguire dismissione relativa a persone,
personale spese pubbliche, quando coti sù determinate
con una votazione secreta in cui la proposta riportata
a voti favorevoli di due terzi dei membri componente
l'intero Consiglio, ed inoltre dall'Intendente si riunisca
escluso un locale adatto all'ammissione del pubblico
in sito separato dai Consiglieri, ed esservi regolare e
sufficiente il servizio della Guardia Nazionale per man-
tenimento dell'ordine.

L

Art. 66:

L'Intendente può ordinare la sospensione della pubblicità delle sedute.

La sospensione non ha effetto che per quella tornata.

Il Ministero potrà però per cause gravissime interdire anche per le tornate successive.

Espera la proibizione quando il Ministero riconosca essere riputate le cause che vi abbiano dato luogo.

La decisione del Governo emanata sulla relazione dell'Intendente approvata dall'Intendente Generale della Divisione.

O

Art. 67:

Se in seduta pubblica qualche Consigliere apertamente alla discussione sopra materie estranee all'amministrazione del Comune, o della Provincia, l'oratore o il Presidente scieglierà immediatamente l'adunanza.

Q

Art. 68:

La mobilità di pieno diritto prevista dall'art. 239. della legge 7. Ottobre 1848 viene dichiarata in seguito a relazione dell'Intendente, ed a proposta dell'Intendente Generale un Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 69:

Nei Consigli comunali, nei consigli delegati nei Comuni, come si nei Consigli Provinciali ed nei Consigli Delegati Provinciali (pochi quella in aggravi ingenerosa) nelle Opere Pie e stabilimenti di beneficenza di ogni genere, che sarà determinata con apposita legge.

Art. 70:

Qualunque può essere rifiutata la comunicazione delle deliberazioni dei Consigli ad eccezione di quelle che siano prese a porte chiuse dal Consiglio coll'ordine di tenersi segrete: quest'eccezione non riguarda però mai i Consiglieri.

Disposizioni Generali

Art. 71.

Le Regie Lettere Patenti del 25 Agosto e del 31 Dicembre 1842, il Regio Editto del 29 Ottobre 1847, le Lettere Patenti del 30 Ottobre dello stesso anno, e la legge del 7 Ottobre 1848 sono abrogate nelle disposizioni che sono contrarie alla presente.

Art. 72.

I funzionari il cui posto viene abolito colla presente legge, potranno essere destinati ad uno dei posti - novellamente nati, e conservare a titolo di trattamento il maggiore stipendio di cui ora sono provvisti, finchè conseguiscano altro posto equivalente a quello di cui vengono ora privati.

Quelli che non fossero applicati ad alcuna delle nuove cariche saranno posti in aspettativa.

Il trattamento di aspettativa potrà essere portato ai due terzi dell'attuale stipendio.

Art. 73.

Sono soppressi i titoli di Intendente Generale, di Vice Intendente Generale, di Intendente e di Vice Intendente per mera onorificenza. Questi titoli sono riservati per le sole cariche che li tengono dalla legge.

Art. 74.

La presente legge nelle parti in cui non è altrimenti disposto riceverà la sua esecuzione a partire dal 1° Luglio del prossimo anno 1851.

Indice delle Tavole

Composizione delle nuove Divisioni politiche

Pianta proposta del personale e della spesa per gli Uffici d'Intendenza

Tavola illustrativa del personale necessario in ogni Ufficio d'Intendenza

Tavola degli assegnamenti per spese di rappresentanza, uffizio e gratificazioni

Pianta in rigole del personale e della spesa negli Uffici d'Intendenza

Tavola analitica degli elementi di cui si compone la pianta in rigole

Tavola comparativa del personale e della spesa della pianta proposta con quella rigata.

Composizione delle nuove Divisioni politiche

Divisioni politiche	Provincie	Popolazione per		Mandamenti per		Comunità per		Operazioni
		Provincie	Divisioni	Provincie	Divisioni	Provincie	Divisioni	
1 Torino	1 Torino	379677	951420	35	93	135	542	
	2 Aosta	78110		7		73		
	3 Biella	128025		12		95		
	4 Ivrea	160574		16		113		
	5 Pinerolo	126998		15		68		
	6 Susa	78036		8		38		
	7 Savoia propria	118861		13		156		
2 Cramerì	8 Alta Savoia	29758	562137	5	51	51	629	
	9 Chablais	52686		5		60		
	10 Ippigni	101792		10		95		
	11 Tignes	100005		7		133		
	12 Moniana	62324		7		79		
	13 Courmayeur	26688		4		35		
	14 Susa	266356		19		60		
3 Genova	15 Albenga	57763	674988	7	56	53	271	
	16 Bobbio	32337		4		27		
	17 Chiavari	107953		8		28		
	18 Lavagna	73139		6		29		
	19 Recco	61817		6		36		
	20 Saronno	73593		6		38		
	21 Sestri	108981		8		59		
4 Cagliari	22 Iglesias	39830	307268	2	29	17	202	
	23 Isili	47889		7		34		
	24 Lanusei	26873		4		27		
	25 Oristano	83692		8		67		
	26 Alghero	109739		11		34		
	27 Aegui	92777		11		74		
	28 Asti	127973		13		86		
5 Alessandria	29 Casale	112322	595563	15	75	73	394	
	30 Tortona	53970		8		50		
	31 Voghera	97162		12		77		
	32 Cuneo	168796		19		61		
	33 Alba	111007		12		77		
	34 Mondovì	138266		18		71		
	35 Saluzzo	118112		11		52		
6 Cuneo	36 Nizza	112528	230818	15	29	87	194	
	37 Oneglia	57235		6		69		
	38 San Bruno	60855		8		38		
	39 Novara	163893		15		105		
	40 Lomellina	133016		12		69		
	41 Opola	35177		4		61		
	42 Pallanza	60421		6		84		
7 Nizza	43 Val Sesia	35098	512728	3	53	44	419	
	44 Verelli	115123		11		56		
	45 Savigliano	62725		3		27		
	46 Aghero	28270		3		21		
	47 Cuneo	36129		4		23		
	48 Novara	57119		7		35		
	49 Oleggio	23392		3		18		
8 Novara	50 Cossiga	22211	232126	2	22	15	179	
	51 Cossiga	22211		2		15		
	52 Cossiga	22211		2		15		
	53 Cossiga	22211		2		15		
	54 Cossiga	22211		2		15		
	55 Cossiga	22211		2		15		
	56 Cossiga	22211		2		15		
9 Sassari	57 Sassari	22211	232126	2	22	15	179	
	58 Sassari	22211		2		15		
Totale	Numero	2665249	2665249	169	169	3093	3093	

Pianta proposta del Personale e della Spesa per gli Uffizj d' Intendenza (1)

Cariche	Stipendj	A carico del Governo		A carico delle Provincie		Totali		Osservazioni
		Num.	Spesa	Num.	Spesa	Num.	Spesa	
Intendenti generali (2)	8000	1	32000	"	"	1	32000	(2) Oltre l'alloggio annobigliato a carico del Governo. (1) Nel personale proposto nella presente pianta non è compreso quello per i servizi nelle officine al carico dell'Amministrazione
Detti (2)	7000	5	35000	"	"	5	35000	
Intendenti provinciali (2)	1500	16	72000	"	"	16	72000	
Detti (2)	1000	28	100000	"	"	28	100000	
Vice Intendenti generali	2800	1	10000	"	"	1	10000	
Detti	2000	5	10000	"	"	5	10000	
Vice Intendenti provinciali	1500	16	24000	"	"	16	24000	
Detti	1200	28	30000	"	"	28	30000	
Consiglieri	1000	9	9000	"	"	9	9000	
Segretari Capi	2400	9	21600	"	"	9	21600	
Segretari d'Intendenza provinciale	2000	16	32000	"	"	16	32000	
Detti	1800	28	15000	"	"	28	15000	
Segretari nelle Intendenze generali	1600	"	"	27	13200	27	13200	
Sotto Segretari	1400	"	"	27	37800	27	37800	
Detti	1200	"	"	102	122400	102	122400	
Scrivani	800	"	"	87	69600	87	69600	
Detti	600	"	"	98	58800	98	58800	
Totale del Personale		159	120600	311	331800	500	752400	
Spese di rappresentanza		"	51000	"	"	"	51000	
Spese d'Ufficio		"	"	"	111200	"	111200	
Gratificazioni		"	51150	"	"	"	51150	
Totale generali		159	525750	311	116200	500	971950	

*Tavola dimostrativa del Personale degli Impiegati che si rinchiedono
in ogni Ufficio d'Intendenza generale e provinciale*

Provincia	Intend. genli a Line		Intend. provli a Line		Vice Intend. b generali a Line		Vice Intend. d provinciali a L		Cassi fallei a Line	Segretari a Line	Segret. d'Intend. provine. a Line		Segretari molti a L	Sotto Segret. a Line		Sergenti a Line		Totale
	8000	7000	4500	4000	2500	2000	1500	1200			2000	1800		1400	1200	800	600	
1 Torino	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	4	"	6	2	14
2 Asti	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
3 Cuneo	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
4 Aosta	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
5 Susa	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	3	3	1	10
6 Ivrea	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
7 Inverigo	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	3	17
8 Alghero	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
9 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
10 Nuoro	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
11 Sassari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
12 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
13 Oristano	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
14 Cagliari	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	4	"	6	2	19
15 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
16 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
17 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
18 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
19 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
20 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
21 Cagliari	1	"	"	"	1	"	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
22 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
23 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
24 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
25 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	"	3	9
26 Cagliari	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
27 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
28 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
29 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
30 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
31 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
32 Cagliari	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
33 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
34 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
35 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
36 Cagliari	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	2	1	4	2	16
37 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
38 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
39 Cagliari	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	3	"	4	2	16
40 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
41 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
42 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	"	3	9
43 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
44 Cagliari	"	"	1	"	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	3	3	1	10
45 Cagliari	"	1	"	"	"	1	"	"	1	1	"	"	3	2	1	3	2	15
46 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
47 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	3	8
48 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
49 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
50 Cagliari	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	"	1	"	"	2	"	2	7
Totale Numero	4	5	16	25	4	5	16	25	9	9	16	25	27	27	102	87	98	500

Tavola degli assegnamenti per spese di rappresentanza, d'ufficio e per gratificazioni agli impiegati subalterni di ogni ufficio d'Intendenza generale e provinciale.

Divisioni politiche	Province	Spese di rappresentanza	Spese ufficio	Gratificazioni	Totale	Osservazioni	
1 Vercino	1 Vercino	4000	4000	2250	10250		
	2 Aosta	"	2000	1050	3050		
	3 Biella	"	2200	1050	3250		
	4 Ivrea	"	2800	1050	3850		
	5 Pinerolo	"	2200	1050	3250		
	6 Ison	"	2000	750	2750		
	7 Savoja propria	8000	4000	1950	13950		
2 Ciamberi	8 Alta Savoja	"	2000	600	2600		
	9 Chablais	"	2000	750	2750		
	10 Fopignin	"	2800	1050	3850		
	11 Geneve	"	2200	1050	3250		
	12 Morbiana	"	2000	750	2750		
	13 Entremontasia	"	2000	600	2600		
	14 Pavesa	12000	3000	2250	17250		
3 Genova	15 Albenga	"	2000	750	2750		
	16 Bobbio	"	1800	600	2400		
	17 Chiavari	"	2000	750	2750		
	18 Levante	"	2000	750	2750		
	19 Nervi	"	2000	750	2750		
	20 Savona	"	2200	1050	3250		
	21 Tagliari	8000	3000	1800	12800		
4 Cagliari	22 Sylvas	"	1800	600	2400		
	23 Sili	"	1800	600	2400		
	24 Lunissu	"	1800	600	2400		
	25 Oristano	"	2000	900	2900		
	26 Alghandru	4000	3500	1800	9300		
	27 Aqui	"	2200	1050	3250		
	28 Aste	"	2800	1050	3850		
5 Alessandria	29 Casale	"	2800	1050	3850		
	30 Cortina	"	2000	750	2750		
	31 Voghera	"	2200	1050	3250		
	32 Cuneo	4000	3500	1800	9300		
	33 Alba	"	2200	1050	3250		
	34 Mondovì	"	2200	1050	3250		
	35 Saluzzo	"	2200	1050	3250		
6 Cuneo	36 Nizza	8000	3000	1800	12800		
	37 Orleglia	"	2000	750	2750		
	38 San Bruno	"	2000	750	2750		
	39 Torona	4000	3500	1800	9300		
	40 Lomellina	"	2200	1050	3250		
	41 Orta	"	2000	600	2600		
	42 Pallanza	"	2000	900	2900		
7 Nizza	43 Valenza	"	2000	600	2600		
	44 Novelli	"	2800	1050	3850		
	45 Saparì	2000	3500	1650	7150		
	46 Alghero	"	1800	600	2400		
	47 Cagliari	"	1800	600	2400		
	48 Suvo	"	2000	750	2750		
	49 Suri	"	1800	600	2400		
8 Novara	50 Cranzio	"	1800	600	2400		
	Totale	Liro	51000	111400	91150	219550	

Pianta in vigore del Personale e della Spesa negli Uffizj d'Intendenza (1)

Cariche	Stipendi	Pel servizio amministrativo				Pel servizio della sicurezza pubblica a totale carico del Governo		Totale dei servizi		Osservazioni
		a carico del Governo		a carico delle Province		Numero	Spesa	Numero	Spesa	
		Numero	Spesa	Numero	Spesa					
Intendenti generali a Lire	7000	1	28000	"	"	"	"	1	28000	(1) Non sono compresi in questa pianta gli impiegati per servizio delle Opere p. b.
Detti	6000	5	30000	"	"	"	"	5	30000	
Detti	5000	5	25000	"	"	"	"	5	25000	
Intendenti provinciali	4000	12	48000	"	"	"	"	12	48000	
Detti	3300	21	79200	"	"	"	"	21	79200	
Consiglieri	2300	12	27600	"	"	"	"	12	27600	
Detti	2400	15	36000	"	"	"	"	15	36000	
Detti	2000	20	40000	"	"	"	"	20	40000	
Procuratori Del Re.	3200	1	3200	"	"	"	"	1	3200	
Detti	2800	8	22400	"	"	"	"	8	22400	
Detti	2400	5	12000	"	"	"	"	5	12000	
Sostituti Procuratori Del Re.	1600	1	1600	"	"	"	"	1	1600	
Detti	1400	8	11200	"	"	"	"	8	11200	
Detti	1200	5	6000	"	"	"	"	5	6000	
Segretari Capri	2400	9	21600	"	"	1	9600	13	31200	
Detti	2000	5	10000	"	"	"	"	5	10000	
Detti	500	10	5000	"	"	"	"	10	5000	
Segretari d'Intendenza provinciale.	1600	36	57600	"	"	"	"	36	57600	
Segretari nelle Intendenze generali	1600	"	"	30	48000	10	16000	40	64000	
Detti	1400	"	"	15	21000	1	5600	19	26600	
Sotto Segretari	1200	"	"	67	80400	36	43200	103	123600	
Detti	800	"	"	31	27200	36	28800	70	56000	
Detti	720	"	"	60	43200	"	"	60	43200	
Detti	600	"	"	88	52800	"	"	88	52800	
Votati pel Personale		185	170200	291	272600	90	103200	566	846000	
Spese di rappresentanza		"	15000	"	"	"	"	"	15000	
Spese d'uffizio		"	"	"	97500	"	18900	"	116400	
Gratificazioni		"	"	"	38600	"	"	"	38600	
Votati generali		185	185200	291	408700	90	122100	566	1016200	

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno,
ridata la legge del 7. Ottobre 1858 e intese le modificazioni che sarebbe utile d'introdurre;
Visto il nuovo progetto di legge che nel nostro provide alle accennate modificazioni, stante
ad un tempo sul contenzioso amministrativo,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. Unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno è incaricato di fare
presentazione al Parlamento e sostenere la difesa del progetto di legge statore presentato
relativamente alla giurisdizione del contenzioso amministrativo, ed alle nuove modifica-
zioni da introdursi alla seguente legge del 7. Ottobre 1858.
Lo stesso Ministro dell'Interno è incaricato dell'esecuzione del presente Nostro Decreto
Dat. Torino addì 26 Novembre 1858.

Pietro Bammato
Galleggi